

REGOLAMENTO DI GESTIONE CONSOLIDATO

ARTICOLO 1: IL FONDO

A – Generale :

Teti International Fund (il "Fondo") è stato creato il 4 aprile 2001 come impresa di investimento collettivo regolata dalle leggi del Gran Ducato del Lussemburgo. Il Fondo è stato costituito in conformità alla Parte I della Legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 sulle imprese di investimento collettivo (la "Legge"), sotto forma di un fondo illimitato di investimento a capitale variabile ("fonds commun de placement" Fondo Comune di investimento), come comproprietà senza personalità giuridica di valori mobiliari trasferibili e di altri valori secondo quanto previsto dalla legge.

Il Fondo è creato per un periodo di tempo illimitato.

Il Fondo non è una entità giuridica. Le attività di ogni Comparto sono gestite dalla Società di Gestione, una società di diritto lussemburghese con sede legale a Lussemburgo, soltanto ed esclusivamente nell'interesse dei comproprietari del relativo Comparto (i "Sottoscrittori").

Acquistando le Quote di uno o più Comparti, un Sottoscrittore approva pienamente ed accetta il Regolamento di Gestione ("Regolamento di Gestione") che determina il rapporto contrattuale tra i sottoscrittori, la Società di Gestione e la Banca Depositaria.

I diritti e gli obblighi dei Sottoscrittori, della Società di gestione e della Banca Depositaria sono determinati nel presente Regolamento di Gestione.

Non si terranno assemblee generali dei sottoscrittori e le quote non conferiranno diritti di voto.

Non vi sono limiti all'importo di capitale né alla comproprietà delle Quote. Il Valore Netto D'Inventario (NAV) minimo del Fondo sarà Euro 1.250.000,00.

B - Comparti e Categorie di Quote:

Il Fondo è strutturato come un "umbrella fund" e comprende diversi Comparti di attività e passività (ciascuno denominato "*Comparto*"), ognuno dei quali è caratterizzato da un obiettivo particolare di investimento. Le attività di ogni Comparto sono separate nei libri del Fondo dalle altre attività del Fondo.

La Società di Gestione può emettere Quote (le "Quote") di diverse Categorie o Sottocategorie di qualsiasi Comparto, ed ogni Categoria e Sottocategoria possiede una o più caratteristiche distinte quali ad esempio diverse commissioni bancarie addebitate anticipatamente, commissioni di riscatto, commissioni di gestione o

importi minimi di investimento e una politica di copertura per proteggersi dalle fluttuazioni dei tassi di cambio ovvero dando diritto o no a dividendi.

Il Fondo è un "umbrella fund" e sarà considerato come singola entità. Per quanto riguarda il rapporto tra i Sottoscrittori, ogni Comparto sarà considerato come una entità separata, con il proprio finanziamento, i propri redditi da capitale e le proprie perdite, spese, ecc.. La Società di Gestione potrà decidere in qualunque momento di emettere altri Comparti all'interno del Fondo.

Quando il Fondo sostiene una passività che riguarda qualsiasi attività di un Comparto particolare o che deriva in conseguenza di un'azione intrapresa in relazione ad una attività di un Comparto particolare, tale passività sarà attribuita al relativo Comparto ed i terzi creditori avranno rivalsa solo sulle attività del Comparto interessato; altrimenti tutte le passività saranno attribuite al Fondo nell'insieme, in misura percentuale al Valore Netto d'inventario (NAV) di ogni Comparto.

La Società di Gestione può decidere in qualsiasi momento di emettere ulteriori Comparti all'interno del Fondo.

Eventuali dettagli sui diritti e le caratteristiche dei Comparti o delle Categorie di Quote sono descritti nella relativa Appendice allegata al Prospetto, che descrive ogni Comparto (qui di seguito individualmente denominata "Appendice" e collettivamente le "Appendici").

I conti consolidati saranno espressi in Euro. Il Valore Netto per Quota di ogni Comparto, categoria o Sottocategoria di Quote sarà espresso nella valuta indicata nella relativa Appendice, in base al presente Prospetto.

ARTICOLO 2 - LA SOCIETA' DI GESTIONE

La Società di Gestione del Fondo è Teti International Asset Management una "société anonyme" (società a responsabilità limitata) di diritto lussemburghese in base alla legge sulle società commerciali del 10 agosto 1915 (e successive modifiche), ed ha la propria sede legale nella città di Lussemburgo. E' stata costituita il 30 marzo 2001 per un periodo illimitato. La società di Gestione ha un capitale sociale di 125.000 Euro e come unico scopo la gestione degli affari del Fondo.

La Società di Gestione è regolata dal Capitolo 13 della Legge del 20 dicembre 2002 sulle Imprese di Investimento Collettivo

Il suo statuto è stato pubblicato nel *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* (Gazzetta ufficiale del Granducato del Lussemburgo, qui di seguito denominato il "Mémorial") in data 8 maggio 2001.

La Società di Gestione è iscritta nel RCS del Lussemburgo al numero B 81 346.

La Società di gestione è investita dei poteri più ampi per amministrare e gestire il Fondo, nel nome e per conto dei Sottoscrittori, subordinatamente alle restrizioni indicate nella sezione "Restrizioni all'investimento e tecniche e strumenti finanziari", ivi compreso, a titolo esemplificativo e non tassativo, il diritto di acquistare, sottoscrivere, vendere o altrimenti ricevere o compiere atto di disposizione di investimenti selezionati e diversificati consentiti per ogni Comparto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non tassativo e ove pertinenti, valori mobiliari trasferibili, titoli di debito trasferibili e attività liquide secondarie, secondo quanto possa essere permesso nel caso di ogni Comparto; supervisionare e gestire tali investimenti; esercitare tutti i diritti, poteri e privilegi appartenenti alla detenzione o proprietà degli stessi nella stessa misura che potrebbe fare una persona giuridica; condurre ricerche ed effettuare indagini in relazione agli investimenti; garantire informazioni relative agli investimenti ed all'impiego delle attività dei Comparti del Fondo; procurare indagini di ricerca, informazioni ed altri servizi di consulenza agli investimenti da parte di un consulente per gli investimenti il cui compenso sarà a suo esclusivo carico; fare quanto necessario o opportuno e corretto per il compimento di qualunque scopo e potere sopra indicati, sia da sola sia insieme con altri; e compiere ogni altro atto o cosa che sia pertinente agli scopi sopra indicati, a condizione che gli stessi non siano in conflitto con la legge lussemburghese o di altre giurisdizione in cui il Fondo possa essere iscritto.

La Società di Gestione non potrà usare le attività del Fondo per i propri scopi.

La Società di Gestione ha il diritto di ricevere, dalle attività del Fondo, una commissione di gestione; tale commissione sarà espressa come tasso percentuale annuo della media del Valore D'Inventario (NAV) dei Comparti.

La Società di Gestione ha il diritto di cessare la propria attività quando:

1. un'altra società di Gestione, che sia stata autorizzata dall'autorità di sorveglianza in base alla legge ed in relazione alle disposizioni del presente Regolamento di Gestione, assuma i seguenti impegni (Ndt: il termine "the following commitments" potrebbe anche essere interpretato come "impegni successivi");
2. Il Fondo sia posto in liquidazione in conformità al presente Regolamento di Gestione.

ARTICOLO 3 – BANCA DEPOSITARIA E AGENTE PER L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

La Società di Gestione nominerà e revocherà la nomina della Banca Depositaria delle attività del Fondo. CACEIS Bank Luxembourg, una società organizzata ed abilitata a svolgere operazioni bancarie in base alla legge del Granducato del Lussemburgo, con sede legale a Lussemburgo, è stata nominata Banca Depositaria.

Tutti i valori mobiliari ed altre attività del Fondo saranno detenute dalla Banca Depositaria per conto dei sottoscrittori del Fondo. La Banca Depositaria potrà, con l'approvazione della società di Gestione, affidare a

banche e ad altri istituti finanziari le attività del Fondo, in tutto o in parte. La Banca Depositaria potrà detenere valori mobiliari in conti fungibili o non fungibili presso le stanze di compensazione che la Banca Depositaria, con l'approvazione della società di Gestione, potrà determinare. La Banca Depositaria potrà compiere atto di disposizione delle attività del Fondo ed effettuare pagamenti a terzi per conto del Fondo solo dopo aver ricevuto opportune istruzioni dalla società di Gestione o dal/i suo/i mandatario/i debitamente autorizzato/i. Al ricevimento di tali istruzioni ed a condizioni che tali istruzioni siano conformi al presente Regolamento di Gestione, ai Contratti di Banca Depositaria e di Amministrazione Centrale ed alla legge applicabile, la Banca Depositaria svolgerà tutte le operazioni relative alle attività del Fondo.

La Banca Depositaria assumerà le proprie funzioni e responsabilità in conformità alla Legge del 20 dicembre 2002 sulle imprese di investimento collettivo, e successive modifiche. In particolare la Banca Depositaria:

- (a) assicurerà che la vendita, l'emissione, riscatto, lo scambio e l'annullamento di Quote effettuati da o per conto del Fondo siano svolti in conformità alla legge vigente ed al presente Regolamento di Gestione;
- (b) farà sì che il valore delle Quote sia calcolato in conformità alla legge vigente ed al presente Regolamento di Gestione;
- (c) eseguirà le istruzioni della Società di Gestione, a meno che le stesse non siano in conflitto con la legge vigente o il presente Regolamento di Gestione;
- (d) farà sì che nelle operazioni che coinvolgano le attività del Fondo, il corrispettivo sia rimesso entro le date abituali di pagamento;
- (e) farà sì che il reddito attribuibile al Fondo venga applicato in conformità al presente Regolamento di Gestione.

La Banca Depositaria non avrà diritto a ritirarsi prima della nomina di una nuova banca depositaria, nomina che dovrebbe avvenire entro un periodo di due mesi a partire dalla fine dell'avviso di risoluzione. In caso di cessazione la Banca Depositaria farà tutto il necessario per garantire la tutela degli interessi dei sottoscrittori del Fondo. Il ritiro della Banca Depositaria dovrebbe avere effetto nello stesso momento in cui la nuova banca depositaria assume l'incarico.

In base ai Contratti di Banca Depositaria e di Amministrazione Centrale, CACEIS Bank Luxembourg agirà inoltre da agente per l'amministrazione, agente di domiciliazione, conservatore del registro, agente di trasferimento e per i pagamenti del Fondo (in tali funzioni sarà qui di seguito denominato "Agente per l'Amministrazione Centrale"). In tale funzione, CACEIS Bank Luxembourg fornisce determinati servizi amministrativi e d'ufficio a lei delegati dalla Società di Gestione, ivi compresi la registrazione ed il trasferimento delle Quote del Fondo. Assiste inoltre nella preparazione e nel deposito dei rendiconti finanziari presso le autorità competenti.

CACEIS Bank Luxembourg ha il potere di delegare, sotto la propria piena responsabilità, i propri doveri di Amministratore Centrale in tutto o in parte, ad una terza entità, con il preventivo consenso del Fondo.

La Banca Depositaria e l'Agente per l'Amministrazione Centrale avranno il diritto di ricevere la commissione che sarà concordata di volta in volta tra la Società di gestione e la Banca Depositaria e l'Agente per l'Amministrazione Centrale. Le spese e le commissioni della Banca Depositaria e dell'Agente per l'Amministrazione Centrale sono sostenute dal Fondo e sono conformi alla pratica comune vigente nel Granducato del Lussemburgo.

Qualsiasi responsabilità che la Banca Depositaria e l'Agente per l'Amministrazione Centrale possano sostenere per danni causati alla Società di Gestione, ai Sottoscrittori o a terzi a causa dell'inesatto adempimento dei propri compiti ai sensi del presente Regolamento di gestione, sarà determinata in base alla legge del Gran Ducato Del Lussemburgo.

ARTICOLO 4 – OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

In base all'Articolo 41 della Legge, gli investimenti del Fondo consisteranno principalmente di valori mobiliari trasferibili. Gli obiettivi del Fondo sono il raggiungimento della rivalutazione del capitale e, per quanto riguarda un determinato numero di Comparti, a seconda del caso, il reddito. I/Il Gestore/i degli Investimenti selezionato manterrà/manterranno un livello di rischio prudente che si concentrerà sulla crescita pur considerando il bisogno di preservare capitale e reddito accumulato.

La specificità di ogni Comparto è descritta nelle Appendici del Prospetto.

Il Fondo potrà, subordinatamente alle limitazioni qui di seguito indicate, (1) ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, intraprendere operazioni relative ad opzioni, operazioni finanziarie a termine e relative opzioni, prestito titoli e "réméré" [NdT: operazioni con patto di riacquisto"], e (2) usare tecniche e strumenti finanziari, secondo quanto descritto nell'Articolo "Restrizioni di Investimento e tecniche e strumenti finanziari". I sottoscrittori sono informati che i mercati che trattano contratti a termine ed opzioni sono estremamente volatili ed altamente rischiosi.

Inoltre, al fine di mantenere una liquidità adeguata, il Fondo potrà detenere attività liquide secondarie.

ARTICOLO 5 - RESTRIZIONI DI INVESTIMENTO E TECNICHE E STRUMENTI FINANZIARI

1. RESTRIZIONI DI INVESTIMENTO

Il Fondo ed ogni Comparto è soggetto "alle seguenti restrizioni di investimento.

(I) (A) Il Fondo e/o ogni Comparto investirà in:

- (1) valori mobiliari trasferibili ammessi e strumenti del mercato monetario di o trattati in un mercato regolamentato di uno Stato Idoneo;

- (2) valori mobiliari trasferibili e strumenti del mercato monetario trattati in un altro mercato regolamentato in uno Stato Idoneo regolamentato che operi regolarmente e sia riconosciuto e aperto al pubblico (un "Mercato Regolamentato");
- (3) valori mobiliari trasferibili e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale in una borsa di uno Stato non Idoneo o trattati in un altro mercato in uno Stato non Idoneo regolamentato, che operi con regolarità e sia riconosciuto e aperto al pubblico a condizione che la scelta del mercato azionario o del mercato sia stata prevista nel documento costitutivo del Fondo;
- (4) valori mobiliari trasferibili di recente emissione e strumenti del mercato monetario, a condizione che i termini d'emissione assumano l'impegno che verrà presentata domanda d'ammissione alle quotazione ufficiale in una borsa o altro Mercato Regolamentato sopra indicati e che tale ammissione sia garantita entro un anno dall'emissione.
"Stato Idoneo" deve essere inteso come un paese dell' Europa, Asia, Oceania, del Continente Americano e dell'Africa.
- (5) quote degli UCITS (Imprese di investimento collettivo in valori mobiliari) autorizzate secondo quanto previsto dalla direttiva 85/611/CEE e/o altri UCI (Imprese di investimento collettivo) secondo quanto specificato nel primo e nel secondo capoverso dell'articolo 1 (2) della direttiva 85/611/CEE, sia che si trovino all'interno del territorio di uno stato membro dell'Unione Europea ("UE") o meno, a condizione che:
 - tali UCI siano autorizzati sulla base delle leggi che prevedono che siano soggetti a supervisione e siano ritenuti da parte del CSSF equivalenti a quelli previsti nella legislazione Comunitaria, e che la collaborazione tra le autorità sia garantita in modo sufficiente;
 - il livello di protezione previsto per i detentori delle quote di tali UCI sia equivalente a quello fornito per i detentori delle quote delle UCITS, e in particolare che le norme sulla separazione dei valori, sui prestiti, sui crediti e sulle vendite non pubbliche di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti previsti dalla direttiva 85/611/CEE;
 - le attività di tali UCI siano documentate in rapporti semestrali e annuali per consentire la valutazione delle attività e delle passività, delle entrate e delle operazioni effettuate nel periodo coperto da ogni rapporto,
 - non più del 10% del patrimonio netto delle UCITS e delle altre UCI la cui acquisizione è prevista possano, secondo quanto stabilito nei rispettivi documenti costitutivi, complessivamente essere investiti in quote di altre UCITS o altre UCI;
- (6) depositi presso istituti di credito che siano restituibili a richiesta o possano essere ritirati e la cui scadenza non sia superiore a 12 mesi, a condizione che la sede legale dell'istituto di credito si trovi in uno Stato membro dell'Unione Europea o, se la sede legale dell'istituto di credito si trovi non in uno Stato membro, a condizione che sia soggetta a norme prudenziali previste che il CSSF reputi equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria;

- (7) strumenti finanziari derivati, compresi gli strumenti per regolazione in contanti, trattati in un Mercato Regolamentato e/o strumenti finanziari derivati trattati OTC (over-the-counter o opzioni del mercato ristretto), a condizione che:
- la base sia costituita da strumenti trattati nella presente sezione, da indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio estero e o valute, nelle quali il Fondo e o ogni Comparto possa investire secondo quanto previsto dal proprio obiettivo di investimento;
 - le controparti delle transazioni in derivati OTC (over-the-counter o opzioni del mercato ristretto) siano soggette a supervisione prudenziale e appartengano alle categorie approvate da parte del CSSF; e
 - i derivati OTC (over-the-counter o opzioni del mercato ristretto) siano soggetti a valutazioni affidabili e verificabili su base giornaliera e possano essere venduti, liquidati o chiusi tramite una transazione a compensazione in qualsiasi momento al loro valore equo su iniziativa del Fondo;
- (8) strumenti del mercato monetario diversi da quelli trattati nel Mercato Regolamentato, se l'emissione o chi emette tali strumenti siano regolamentati al fine di tutelare gli investitori e i risparmi, a condizione che tali strumenti siano:
- emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato membro della UE, dalla Banca Centrale Europea, dalla UE o dalla Banca di Investimento Europea, da uno stato che non sia membro della UE, oppure nel caso di uno Stato federale, da uno dei propri stati membri che costituiscono la federazione, o da un ente pubblico internazionale a cui appartengano uno o più Stati membri della UE, o
 - emessi da una impresa di investimento in titoli trattati in un Mercato Regolamentato, oppure
 - emessi o garantiti da un istituto di credito che sia soggetto a supervisione prudenziale secondo quanto previsto dai criteri definiti dalla legislazione comunitaria, o emessi da parte di un istituto di credito che sia soggetto e conforme alle norme prudenziali che il CSSF considera rigide quanto quelle previste dalla legislazione comunitaria, o
 - emessi da altri enti che appartengano alle categorie approvate dal CSSF a condizione che l'investimento in tali strumenti sia soggetto a tutela degli investitori equivalente a quella prevista dal primo, secondo o terzo capoverso e che l'emittente sia una società il cui capitale e le riserve siano almeno pari a dieci milioni di Euro (€ 10.000.000,00) e che presenti e pubblici il proprio rapporto annuale secondo quanto previsto dalla direttiva 78/660/CEE, sia parte di un gruppo di società che comprende una o più società quotate in borsa, il cui compito sia quello di finanziare il gruppo o la cui attività consista nel finanziamento di strumenti di titolarizzazione che beneficino di una linea di credito bancaria.

(B) Nonostante quanto previsto in (I)(A) sopra, il Fondo e ogni Comparto può anche investire non più del 10% del patrimonio netto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli indicati in (A).

- (II) Il Fondo e/o ogni Comparto potrà detenere attività liquide secondarie. Tali attività potranno essere tenute in strumenti del mercato monetario a breve termine, regolarmente negoziati, che abbiano una scadenza residua non inferiore a 12 mesi e siano emesse o garantite da emittenti o garanti di primaria importanza.
- (III)(A) Ogni Comparto investirà non più del 10% del proprio patrimonio netto in valori mobiliari trasferibili o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo d'emissione. Il Fondo investirà non più del 20% del patrimonio netto di un qualsiasi Comparto in depositi presso un medesimo organismo. L'esposizione al rischio di un Comparto nei confronti di una controparte di una transazione in strumenti derivati OTC non deve superare il 10% del patrimonio netto della controparte, se questa è costituita da un istituto di credito indicato in (I)(5) sopra o il 5% del proprio patrimonio netto negli altri casi.
- (B) Inoltre, se il Fondo detiene, per conto di un Comparto, investimenti in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di organismi emittenti che singolarmente superano il 5% del patrimonio netto del Comparto interessato, il totale di tali investimenti non deve superare il 40% del patrimonio netto totale di tale Comparto. Questo limite non è applicabile ai depositi e alle transazioni in strumenti derivati OTC con istituti di credito soggetti a supervisione prudenziale.

Nonostante i limiti individuali previsti dal paragrafo (A), per ogni Comparto il Fondo non può riunire:

- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da un unico organismo,
 - depositi presso un solo organismo, e/o
 - esposizioni derivanti da transazioni in strumenti derivati OTC con un solo organismo in misura superiore al 20% del proprio patrimonio netto
- (C) Il limite del 10% previsto al precedente punto (III) (A), può essere elevato al 35% se i valori mobiliari trasferibili o gli strumenti del mercato monetario sono emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'Unione Europea, dalle sue autorità locali, da uno Stato che non sia Membro dell'Unione Europea o da organismi pubblici internazionali di cui siano membri uno o più Stati Membri dell'Unione Europea.
- (D) Il limite del 10% indicato nel paragrafo (III)(A) potrà essere di un massimo del 25% per alcuni titoli di debito, se questi sono emessi da un istituto di credito la cui sede legale sia situata in uno Stato Membro dell'UE e che sia soggetto, in virtù della legge, ad una particolare sorveglianza pubblica al fine di proteggere i sottoscrittori di tali titoli di debito. - In particolare, le somme risultanti dall'emissione di tali titoli di debito devono essere investite in base alla legge in attività che coprano

sufficientemente, durante l'intero periodo di validità di tali titoli di debito, le passività derivanti degli stessi e che, in caso di bancarotta dell'emittente saranno assegnate al rimborso preferenziale del capitale e degli interessi maturati.

Se il Fondo investe più del 5% del proprio patrimonio netto nei titoli di debito indicati nel presente sotto-paragrafo ed emessi dallo stesso istituto d'emissione, il valore totale di tali investimenti non potrà superare l'80% del valore del patrimonio netto del Fondo.

- (E) I valori mobiliari trasferibili e gli strumenti del mercato monetario indicati in (C) e (D) non saranno compresi nel calcolo del limite del 40% indicato in (B). I limiti indicati nei precedenti paragrafi (A), (B), (C) e (D) non potranno essere sommati e, di conseguenza, gli investimenti in valori mobiliari trasferibili e gli strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso organismo d'emissione, in depositi o strumenti derivati con lo stesso organismo di emissione non potranno, in ogni caso, superare in totale il 35% del patrimonio netto del Comparto .

Le Società che fanno parte di un medesimo gruppo al fine della costituzione di bilanci consolidati, secondo quanto indicato nella direttiva 83/349/CEE o secondo quanto previsto dalle norme contabili internazionali, vengono considerate come un solo organismo al fine di calcolare i limiti riportati nel paragrafo (III).

Il Fondo investirà valori mobiliari trasferibili e strumenti del mercato monetario, in totale, in misura non superiore al 20% del patrimonio netto di un Comparto con un medesimo gruppo.

- (F) Fermo restando quanto previsto nei precedenti, il Fondo è autorizzato a investire fino al 100% del patrimonio netto di un qualsiasi Comparto in conformità con il principio della ripartizione del rischio in valori mobiliari trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato Membro dell'Unione Europea, dalle sue autorità o agenzie locali, da uno stato Membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico o da organismi pubblici internazionali di cui siano membri uno o più Stati Membri dell' Unione Europea, a condizione che il Comparto detenga valori mobiliari da almeno sei diverse emissioni e i valori mobiliari di un'emissione non rappresentino più del 30% del suo patrimonio netto totale.**

- (IV)(A) Fermo restando i limiti previsti nel paragrafo (V), i limiti fissati nel paragrafo (III) saranno innalzati fino a un massimo del 20% per investimenti in azioni e/o titoli di debito emessi da uno stesso istituto di emissione se lo scopo della politica di investimento del Comparto è quello di replicare la composizione di alcuni indici azionari o di titoli di debito che siano ragionevolmente diversificati, e rappresenti un punto di riferimento adeguato per il mercato a cui si riferisce, sia pubblicato in modo adeguato e presentato nella politica di investimento del Fondo.

- (B) Il limite indicati in (A) è innalzato al 35% laddove giustificato da condizioni eccezionali di mercato, in particolare per i Mercati Regolamentati nei quali alcuni valori mobiliari trasferibili o strumenti del

mercato monetario siano prevalenti. L'investimento fino al limite indicato sopra è consentito solo per un unico istituto di emissione.

(V) Il Fondo non:

(A) acquisterà più del

10% di azioni senza diritto di voto dello stesso emittente

10% dei titoli di debito dello stesso emittente

10% di strumenti del mercato monetario dello stesso emittente.

I limiti indicati nel secondo e terzo capoverso potranno essere ignorati al momento dell'acquisizione se in quel momento non sarà possibile calcolare l'importo lordo dei titoli di debito degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto degli investimenti in emissione.

Tali limiti non sono validi per i titoli mobiliari trasferibili e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro UE, le sue autorità locali, ogni altro stato, o da organismi pubblici internazionali di cui sia membro uno più stati dell'Unione Europea.

Tali condizioni sono ignorate anche per quanto riguarda azioni detenute dal Fondo e facenti parti del capitale sociale di una società costituita uno stato non Membro dell'Unione Europea e che investa il proprio patrimonio in titoli di istituti di emissione aventi la sede legale nello Stato interessato, e tale holding costituisca l'unico modo a disposizione del Fondo per investire in titoli di istituti di emissione di quello Stato, a condizione che la politica di investimento della società dello Stato non Membro dell'Unione Europea sia conforme ai limiti previsti nei paragrafi (III), (V) e (VI), (A), (B), (C) e (D).

(B) acquisterà azioni con diritto di voto che permetterebbero al Fondo di assumere il controllo legale o di gestione o di esercitare una notevole influenza sulla gestione dell'organismo d'emissione.

(VI)(A) Il Fondo può acquisire quote di UCITS e/o altre UCI indicate in (I) (A) 5, a condizione di investire non più del 20% del proprio patrimonio netto nelle quote di una sola UCITS o altra UCI.

Per poter applicare tale limite agli investimenti, ogni Comparto di UCI con più Comparti deve essere considerato come un solo istituto di emissione, a condizione che sia fatto salvo il principio della separazione delle obbligazioni di ogni Comparto nei confronti di terzi.

(B) Gli investimenti in quote di UCI diverse dalle UCITS non possono, nel complesso, superare il 30% del patrimonio netto del C Comparto.

Gli investimenti sottostanti detenuti dalle UCITS o da altre UCI nei quali investe il Fondo non devono essere presi in considerazione al fine di determinare i limiti di investimento indicati nel paragrafo precedente (III).

- (C) Se il Fondo investe in quote di altra UCITS e/o altre UCI che sono gestite, direttamente o per delega, da una stessa società di gestione o da ogni altra società con cui la società di gestione di risparmio sia collegata per gestione o controllo comune, o per holding diretta o indiretta, la società di gestione o la società diversa non possono addebitare commissioni per la sottoscrizione o il riscatto a fronte degli investimenti nelle quote di tale altra UCITS e/o altra UCI.
- Qualora gli investimenti del Comparto nell'altra UCITS e/o altra UCI rappresentino una parte considerevole del patrimonio del Comparto, nel prospetto informativo dovranno essere pubblicate i livelli più elevati delle commissioni di gestione (ad esclusione di quelle relative al rendimento) addebitate al Comparto e all'altra UCITS e/o UCI interessate nelle quali il Comparto ha intenzione di effettuare l'investimento. Nel rapporto annuale, il Fondo indicherà l'importo massimo delle commissioni di gestione addebitate al Comparto interessato e all'altra UCITS e/o UCI nelle quali il Fondo ha investito nel periodo di interesse.
- (D) Il Fondo acquisirà non più del 25% delle quote di una stessa UCITS e/o altra UCI. Questo limite può essere ignorato al momento dell'acquisizione, qualora non sia possibile calcolare l'importo lordo delle quote in emissione.
- (VII) Il Fondo dovrà garantire per ogni Comparto che l'esposizione totale relativa agli strumenti derivati non superi il valore netto totale del Comparto interessato.
- L'esposizione viene calcolata prendendo in considerazione il valore corrente del patrimonio, il rischio della controparte, movimenti prevedibili di mercato e il tempo disponibile per liquidare le posizioni. Il presente si applica anche ai sotto-paragrafi seguenti.
- Se il Comparto investe in strumenti finanziari derivati, l'esposizione del patrimonio non deve superare, complessivamente, i limiti di investimento indicati nel paragrafo (III) precedente. Quando il Fondo investe in strumenti finanziari derivati, tali investimenti non devono essere combinati con i limiti indicati nel paragrafo (III).
- Quando un titolo mobiliare trasferibile o uno strumento del mercato monetario incorpora uno strumento derivato, si deve tener conto di quest'ultimo per verificarne la compatibilità con i requisiti della presente sezione.
- (VIII) Ogni Comparto non:
- (A) acquisterà valori mobiliari a margine (a meno che il Comparto non possa ottenere il credito a breve termine che possa essere necessario per la liberazione di acquisti e vendite di valori mobiliari) e non potrà effettuare vendite allo scoperto di valori mobiliari o mantenere una posizione allo scoperto; tuttavia i depositi o altri conti in relazione a contratti di opzione, contratti per consegna differita [forward contracts] ovvero contratti finanziari a termine [financial futures] sono permessi entro i limiti previsti qui di seguito;
- (B) non farà prestiti a, o agirà da garante per altre persone, non assumerà, avallerà o altrimenti diventerà direttamente o occasionalmente responsabile di, o in relazione a, qualsiasi obbligazione o indebitamento di qualsiasi persona in relazione a denaro preso in prestito, salvo che, ai fini di questa

restrizione (i) l'acquisizione di valori mobiliari trasferibili in forma parzialmente pagata, e (ii) la concessione in prestito di valori mobiliari in portafoglio nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti, non saranno considerate come costituire l'effettuazione di un prestito o come se fossero proibite da questo paragrafo;

- (C) non prenderà in prestito più del 10% del proprio patrimonio netto totale, ed in tal caso solo da banche e come misura temporanea. Ogni Comparto potrà, tuttavia, acquistare valuta per mezzo di un prestito di compensazione [back-to-back loan]. Ciascun Comparto non acquisterà valori mobiliari mentre dei prestiti sono insoluti in relazione agli stessi, eccetto che al fine di adempiere impegni precedenti e/o esercitare diritti di sottoscrizione;
- (D) non ipotecherà, costituirà in pegno, né assoggetterà a gravame in qualsiasi modo a garanzia di debiti, i valori mobiliari di proprietà o custoditi da ogni Comparto, ad eccezione di quanto potrà essere necessario in relazione ai prestiti permessi in base al precedente paragrafo (VIII) (C), ed allora tale assoggettamento a ipoteca, costituzione in pegno o assoggettamento a gravame non potrà superare il 10% del patrimonio netto totale di ogni Comparto. Il deposito di valori mobiliari o di altre attività in un conto separato in relazione ad operazioni in opzioni o in contratti finanziari a termine non sarà considerato un'ipoteca, costituzione in pegno o assoggettamento a gravame a tal fine;
- (E) non farà investimenti in, o stipulerà operazioni che coinvolgano metalli preziosi, materie prime o certificati che li rappresentino.
- (F) non potrà effettuare vendite senza garanzia di valori mobiliari trasferibili, di strumenti del mercato monetario o di altri strumenti.
- (G) non potrà acquisire metalli preziosi o certificati che li rappresentino.

Se qualcuno dei suddetti limiti sarà superato per qualsiasi motivo che sfugga al controllo della Società di Gestione che opera per conto del Fondo e/o di ogni Comparto o a causa dell'esercizio di diritti di sottoscrizione relativi a valori mobiliari trasferibili e strumenti del mercato monetario, il Fondo e/o ogni Comparto dovrà adottare, come obiettivo prioritario, operazioni di vendita per rimediare a tale situazione, tenendo nella dovuta considerazione gli interessi dei Sottoscrittori.

Processo per la gestione del rischio

La Società di Gestione adotterà, in relazione al Fondo, ove possibile, un processo per la gestione del rischio che consenta di eseguire il monitoraggio e valutare in qualsiasi momento il rischio delle posizioni e il loro peso nel profilo di rischio globale di ogni Comparto. La Società di gestione adotterà, in relazione al Fondo, un processo per la valutazione accurata e indipendente di qualsiasi strumento derivato OTC.

2. TECNICHE E STRUMENTI FINANZIARI

Ferme restando le restrizioni di investimento per ogni Comparto e fermi restando i limiti sopra indicati, ogni Comparto potrà (I) intraprendere, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari trasferibili, e (II) usare tecniche e strumenti allo scopo di copertura dei rischi di cambio a cui qualsiasi Comparto particolare sia esposto nella gestione delle proprie attività e passività.

I. TECNICHE E STRUMENTI RELATIVI A VALORI MOBILIARI TRASFERIBILI

Ai fini di una gestione efficiente del portafoglio, ogni Comparto potrà intraprendere operazioni relative a opzioni (1), contratti finanziari a termine e relative opzioni (2), prestito di titoli (3) e operazioni di *réméré* (contratti con patto di riacquisto) (4).

1. Opzioni su valori mobiliari trasferibili

Ogni Comparto potrà acquistare e vendere opzioni di vendita e opzioni di acquisto a condizione che tali opzioni siano negoziate su un mercato regolamentato, che operi regolarmente, sia riconosciuto e aperto al pubblico o siano concluse con scrittura privata. Tali opzioni del mercato ristretto (OTC) possono solo essere contratte con istituti finanziari di primaria importanza, specializzati in questo tipo di transazioni e che partecipino al mercato delle opzioni OTC. Quando stipula questo tipo di transazioni, ogni Comparto deve rispettare le seguenti regole:

1.1 Regole applicabili agli acquisti di opzioni

Le somme dei premi pagati per l'acquisto di opzioni di acquisto e di vendita in corso qui previste non possono, insieme alle somme dei premi pagati per l'acquisto delle opzioni d'acquisto e delle opzioni di vendita in corso quali quelle del punto 2.3 che segue, superare il 15% del valore del Valore Netto D'Inventario (NAV) di ciascun *Comparto*.

1.2 Regole destinate ad assicurare la copertura degli obblighi che risultano da operazioni relative ad opzioni

Al momento della conclusione dei contratti di opzioni di acquisto, ciascun Comparto deve detenere sia i titoli relativi sottostanti, sia le opzioni d'acquisto equivalenti o altri strumenti finanziari che possano assicurare una copertura adeguata delle passività che risultino dai contratti in questione, come i warrant. I titoli sottostanti relativi alle opzioni d'acquisto cedute non possono essere ceduti, fin tanto che i diritti d'opzione non siano estinti, a meno che questi siano coperti da opzioni corrispondenti o da qualsiasi altro strumento utilizzabile per questo fine. Lo stesso principio si applica alle corrispondenti opzioni d'acquisto o altri strumenti posseduti dal Comparto, se lo stesso non detiene i titoli relativi al momento della vendita delle relative opzioni. In deroga a questa regola, ciascun Comparto può vendere diritti di opzione di acquisto relativi a titoli che non possiede al momento della transazione a patto che a) il prezzo per l'esercizio del diritto di tali opzioni non ecceda il 25% delle attività nette di ciascun Comparto e b) ciascun Comparto, in ogni momento, sia in grado di procurare la copertura delle esposizioni derivate da tali vendite. Quando un diritto di opzione di vendita viene ceduto, ciascun Comparto deve essere coperto per tutta la durata del contratto di opzione da liquidità di cui possa necessitare al fine di pagare i titoli che gli sono consegnati nel caso in cui la controparte eserciti il diritto di opzione.

Qualora il Fondo e/o ciascun Comparto venda delle opzioni d'acquisto non coperte, si espone ad un rischio, di perdita che in teoria è illimitato. In caso di vendita di opzioni di vendita, il Fondo e/o ciascun Comparto si espone a un rischio di perdita nel caso in cui le quotazioni dei titoli relativi cadessero sotto il prezzo di esercizio diminuito del premio riscosso.

1.3 Condizioni e limiti per la vendita d'opzioni d'acquisto ed opzioni di vendita

La somma delle esposizioni che derivano dalla vendita d'opzioni d'acquisto e di vendita (ad esclusione della vendita d'opzioni d'acquisto per cui il Comparto dispone di una copertura adeguata) e la somma delle esposizioni derivante dalle operazioni di cui al successivo punto 2.3, non possono in alcun momento superare congiuntamente il valore netto d'Inventario (NAV) di ciascun Comparto

In questo contesto, l'esposizione per i contratti d'opzione d'acquisto e di vendita vendute è uguale alla somma dei prezzi di esercizio di queste opzioni.

3. Transazioni relative a contratti a termine e diritti di opzione su strumenti finanziari

Ad eccezione delle transazioni su base consensuale, come di seguito descritte nel successivo punto 2.2, le transazioni relative a contratti a termine e diritti d'opzione su strumenti finanziari, possono soltanto essere collegati a contratti trattati su un mercato regolamentato, funzionante regolarmente e riconosciuto ed aperto al pubblico. Nel rispetto delle condizioni precisate di seguito, queste operazioni possono essere trattate a fine di copertura o ad altro scopo.

2.1 Transazioni che hanno come fine la copertura dei rischi dovuti all'andamento delle borse valori

Come copertura globale di fronte al rischio di operazioni sfavorevoli sulle borse valori, ciascun Comparto può vendere contratti a termine sugli indici borsistici. Per lo stesso fine, può vendere opzioni d'acquisto o acquistare opzioni di vendita sugli indici borsistici. Il fine di copertura delle operazioni succitate presuppone che esista una correlazione sufficiente tra la composizione dell'indice utilizzato e quella del portafoglio corrispondente. In principio, l'impegno totale relativo a contratti a termine e ai contratti d'opzione su indici della Borsa valori, non può eccedere il valore di valutazione globale dei titoli posseduti da ciascun Comparto nel mercato corrispondente al singolo indice.

2.2 Transazioni che hanno per fine la copertura dei rischi di variazione del tasso d'interesse

Al fine di assicurare una copertura globale contro i rischi derivanti dalle variazioni del tasso d'interesse, ciascun Comparto può vendere contratti, a termine su tassi d'interesse. Al

medesimo scopo può vendere opzioni d'acquisto o acquistare opzioni di vendita su tassi d'interesse o ancora procedere a permutate di tassi d'interesse nel quadro di operazioni su base consensuale con istituzioni finanziarie di primaria importanza, specializzate in questo tipo di operazioni. In linea di principio, il totale degli impegni precedentemente esposti relativi all'impegno totale per contratti a termine, contratti d'opzione e contratti di permuta su tassi d'interesse non possono superare il valore globale delle attività di copertura detenute da ciascun Comparto, nella valuta corrispondente a quella dei contratti in questione.

2.3 Transazioni che sono intraprese a scopo diverso dalla copertura

I mercati che trattano contratti differiti ed opzioni sono estremamente volatili ed altamente rischiosi.

A parte i contratti di opzione su valori mobiliari trasferibili, ciascun Comparto, per scopi diversi dalla copertura, se menzionato nei dettagli del relativo Comparto, può comprare e vendere contratti a termine, opzioni su ogni tipo di strumento finanziario e contratti su valute, a condizione che l'impegno totale derivante da questi acquisti e vendite, insieme all'impegno derivante dalla vendita di opzioni di acquisto e di vendita su valori mobiliari, non ecceda mai il Valore Netto d'Inventario (NAV) del Comparto. Le vendite di opzioni di acquisto su valori mobiliari per le quali il Comparto abbia una copertura sufficiente non sono inclusi nel calcolo del totale dell'impegno di cui sopra. Si dovrebbe ricordare che la somma dei premi pagati per l'acquisizione delle opzioni di acquisto e delle opzioni di vendita in corso sopra menzionate, unitamente alla somma dei premi pagati per l'acquisizione di dette opzioni su valori mobiliari indicati al precedente punto 1.1., non può superare il 15% del patrimonio netto del Comparto.

Nel quadro finora descritto, le esposizioni che derivano da operazioni che non abbiano come oggetto opzioni su valori mobiliari, sono valutate come segue: a) l'esposizione derivante da contratti a termine è uguale al valore di liquidazione della posizione netta dei contratti relativi a strumenti finanziari similari dopo il calcolo del netto tra la vendita e l'acquisto, senza considerare le rispettive scadenze; e b) l'impegno relativo ai contratti di opzione acquistati e venduti è uguale al totale dei valori di esercizio di quelle opzioni che rappresentano le posizioni nette di vendita relative ad uno stesso attivo sottostante, senza considerare le rispettive scadenze.

3. Operazioni di prestito titoli

Il Fondo e/o ciascun Comparto può effettuare le operazioni in oggetto a condizione che siano rispettate le seguenti regole:

3.1 Regole destinate ad assicurare il buon fine alle operazioni di prestito titoli

Ciascun Comparto può concedere prestiti solo attraverso un sistema standardizzato di prestito di titoli organizzato da una stanza di compensazione riconosciuta, o attraverso una istituzione finanziaria primaria specializzata in questo tipo di operazioni. Nel quadro di queste operazioni di prestito, ogni Comparto riceverà una garanzia al momento della conclusione del contratto di prestito almeno uguale al valore globale dei titoli prestati. Questa garanzia dovrà essere prestata in denaro e/o in titoli emessi o garantiti da governi di Stati appartenenti all'OCSE o da una delle loro autorità locali o da istituzioni sopranazionali a carattere comunitario, regionale o mondiale, bloccati a nome di ciascun Comparto, fino alla scadenza del contratto di prestito.

3.2 Condizioni e limiti delle operazioni di prestito titoli

Le operazioni di prestito non possono corrispondere a più del 50% del valore di valutazione globale dei titoli di un Comparto. Detta limitazione non si applica nel caso in cui il Comparto sia in diritto di ottenere in qualsiasi momento la rescissione del contratto o la restituzione dei titoli prestati. Le operazioni di prestito titoli non possono superare la durata di 30 giorni.

4. Credit default swap

Ogni Comparto può utilizzare i credit default swap. Un credit default swap è un accordo contrattuale bilaterale di tipo finanziario in cui una delle controparti (il compratore di protezione) paga un diritto periodico in cambio di pagamenti contingenti da parte del venditore di protezione a seguito di un evento di credito di un istituto di emissione di riferimento. Il compratore di protezione deve vendere obbligazioni specifiche emesse dall'istituto di emissione di riferimento al loro valore nominale (o altro riferimento designato o prezzo di battuta) quando si verifica un evento di credito o ricevere una compensazione in contanti basata sulla differenza tra il prezzo di mercato e tale riferimento o prezzo di battuta. Un evento di credito è di norma rappresentato da inadempienza, insolvenza, amministrazione controllata, ristrutturazione materiale sfavorevole del debito, o impossibilità di far fronte agli obblighi contratti alla loro scadenza. L'ISDA (The International Swaps and the Derivatives Association) ha predisposto della documentazione standard per transazioni di questo tipo con protezione di tipo "ombrella" dell'ISDA Master Agreement.

Ogni Comparto può utilizzare credit default swap per coprire rischi di credito specifici degli istituti di emissione presenti nel proprio portafoglio ricorrendo all'acquisto di protezione.

Inoltre, ogni Comparto può, a condizione che sia nell'interesse esclusivo dei propri Sottoscrittori, acquistare protezione utilizzando credit default swap senza detenere il

patrimonio sottostante, a condizione che i premi complessivi pagati unitamente al valore attuale dei premi complessivi ancora pagabili in relazione ai credit default swap acquistati in precedenza e ai premi complessivi pagati relativi all'acquisto di opzioni su valori mobiliari trasferibili o su strumenti finanziari per scopi diversi dalla copertura, non superino mai il 15% del patrimonio netto del Comparto interessato.

A condizione che sia nell'interesse dei Sottoscrittori, ogni Comparto può anche vendere protezione con credit default swap allo scopo di acquistare un'esposizione al credito specifica. Inoltre, gli impegni complessivi relativi ai credit default swap venduti unitamente all'importo degli impegni relativi all'acquisto e vendita di contratti a termine e contratti di opzione per qualsiasi tipo di strumento finanziario e gli impegni relativi alla vendita di opzioni di acquisto e opzioni di vendita su valori mobiliari trasferibili non possono mai superare il valore del patrimonio netto del Comparto interessato.

Ogni Comparto potrà effettuare transazioni di tipo credit default swap solo con istituti finanziari di solida fama e specializzati in questo tipo di transazioni e solo secondo quanto previsto dalle condizioni standard dell'ISDA. Inoltre il ricorso a credit default swap deve rispondere agli obiettivi e alle politiche di investimento e al profilo di rischio del Comparto interessato.

Gli impegni complessivi su tutti i credit default swap non devono superare il 20% del patrimonio netto del Comparto.

Gli impegni complessivi derivanti dal ricorso ai credit default swap unitamente agli impegni complessivi derivanti dall'utilizzo di altri strumenti derivati non possono mai essere superiori al valore del patrimonio netto del Comparto interessato.

Ogni Comparto deve garantire che, in qualsiasi momento, dispone del patrimonio necessario per poter far fronte a procedure di riscatto a seguito di richieste di riacquisto e che sia in grado di far fronte agli obblighi derivanti dal ricorso a credit default swap ed a altre tecniche e strumenti.

Ogni Comparto non:

- investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in titoli non quotati in borsa o trattati in altro mercato regolamentato che funzioni regolarmente e che sia riconosciuto e aperto al pubblico;
- acquisirà più del 10% di titoli dello stesso tipo emessi dallo stesso istituto di emissione;
- investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in titoli emessi dallo stesso istituto di emissione.

I precedenti limiti imposti agli investimenti si applicano all'istituto di emissione di credit default swap e al rischio del debitore finale del credit default swap ("sottostante").

5. Operazioni di "Réméré" (contratti con patto di riacquisto)

A meno che non sia previsto diversamente nel Capitolo "Tecniche e strumenti relativi a valori mobiliari trasferibili" (2.1), ciascun Comparto può stipulare occasionalmente operazioni di "réméré" (contratti con patto di riacquisto) che consistono in acquisti e vendite di titoli con clausole che riservano al venditore il diritto di riacquistare dall'acquirente i titoli venduti ad un prezzo e con un termine stabilito di comune accordo al momento della conclusione del contratto. Ciascun Comparto può intervenire sia in qualità di acquirente, sia in qualità di venditore nelle operazioni con patto di riacquisto. La partecipazione alle operazioni in oggetto sarà sottoposta alle seguenti regole: a) il Comparto non può acquistare o vendere titoli con patto di riacquisto a meno che le controparti in queste operazioni non siano istituti finanziari di primaria importanza specializzati in questo tipo di operazioni; b) per la durata di un contratto di "réméré" con patto di riacquisto, Comparto non può vendere i titoli oggetto del contratto prima che la controparte non abbia riacquistato detti titoli o prima che sia scaduto il termine di tale riacquisto. Ove il Comparto sia esposto ad operazioni di riacquisto, esso dovrà far sì che il livello di esposizione a operazioni di acquisto con patto di riacquisto sia tale da permettergli in ogni istante di ottemperare ai propri obblighi di riacquisto.

II. TECNICHE E STRUMENTI DI COPERTURA DEI RISCHI DI CAMBIO

Al fine di proteggere il suo attivo dalle fluttuazioni di cambio, ciascun Comparto può prendere parte a operazioni che abbiano per oggetto la vendita di contratti a termine su valute così come la vendita di opzioni d'acquisto o l'acquisto di opzioni di vendita su valuta. Ad eccezione delle operazioni per mutuo accordo e per opzioni OTC che possono essere negoziate solo con controparti indicate alla clausola I.1., le operazioni qui descritte non possono essere poste in essere se non con contratti che siano negoziati su mercati regolamentati, che operano regolarmente, riconosciuti ed aperti al pubblico.

Allo stesso scopo, ciascun Comparto può anche vendere valuta per consegna differita o cambiare valuta su base consensuale con istituti finanziari di primaria importanza, specializzati in questo tipo di transazioni.

Il fine di copertura delle transazioni suddette presuppone l'esistenza di un legame diretto tra queste e le attività di copertura, il che vuol dire che le operazioni effettuate in una determinata valuta non possono di norma superare per/in volume il valore di valutazione di tutte le attività espresse nella medesima valuta, né la durata di detenzione di queste attività.

Se i suddetti limiti sono superati per motivi che sfuggano al controllo del Fondo e a causa dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, la Società di Gestione adotterà come obiettivo prioritario per

le operazioni di vendita del Fondo, di rimediare a tale situazione, prendendo in considerazione gli interessi dei Sottoscrittori del Fondo.

La Società di Gestione avrà l'autorità di intraprendere gli opportuni passi con il consenso della Banca Depositaria per modificare le restrizioni di investimento ed altre parti del Regolamento di Gestione, come anche di stabilire ulteriori restrizioni di investimento che siano necessarie al fine di rispettare le condizioni dei paesi in cui le quote sono vendute o saranno vendute.

ARTICOLO 6 – GESTIONE COMUNE

Nell'ottica di ridurre i costi operativi ed amministrativi per permettere una maggiore diversificazione degli investimenti, la Società di Gestione potrà decidere che tutta o parte delle attività di uno o più Comparti sia gestita in comune con le attività appartenenti ad altri Comparti o altri organismi di "investimento collettivo" lussemburghesi. Nei paragrafi successivi, il termine "Entità Cogestite" si riferirà globalmente ad ogni Comparti e a tutte le altre Entità con le quali sia stato stipulato un accordo di cogestione ed il termine "Attività Cogestite" si riferirà all' insieme delle attività appartenenti alle medesime entità cogestite in virtù del medesimo accordo di gestione comune.

Nel quadro dell'accordo di cogestione, il Gestore degli Investimenti avrà il diritto di adottare, in maniera globale per le Entità cogestite, decisioni d'investimento, di disinvestimento, o di riallineamento del portafoglio che influenzeranno la composizione del portafoglio dei Comparti interessati. Sul totale delle Attività Cogestite ciascuna entità cogestita deterrà una parte delle Attività Cogestite corrispondente alla proporzione del suo attivo netto in rapporto al totale dell' attivo cogestito. Questo possesso proporzionale si applicherà a ciascuna delle linee di portafoglio detenute o acquisite in cogestione. Nel caso di investimento e/o disinvestimento non saranno modificate tali proporzioni e gli investimenti supplementari saranno allocati presso le Entità Cogestite secondo le medesime proporzioni e le attività realizzate saranno prelevate proporzionalmente dalle Attività cogestite detenute da ciascuna Entità Cogestita.

In caso di nuove sottoscrizioni in una delle Entità cogestite, i ricavi delle sottoscrizioni saranno distribuiti secondo le proporzioni modificate risultanti dall'incremento dell'attivo netto dell'entità cogestita che ha beneficiato delle sottoscrizioni e tutte le linee di portafoglio saranno modificate mediante trasferimento dell'attivo da un'entità cogestita ad un'altra in modo da adattarle alle proporzioni come modificate. In maniera analoga, in caso di riscatto da un'entità cogestita le liquidità necessarie potranno essere prelevate dalle liquidità detenute dalle entità cogestite secondo le proporzioni modificate risultanti dalla diminuzione dell'attivo netto della entità cogestita che è stata oggetto del riscatto e, in tal caso, tutte le linee di portafoglio saranno modificate secondo le proporzioni così riadeguate. I sottoscrittori delle Quote dovrebbero essere consapevoli che, senza interventi particolari degli organi competenti del Fondo, la tecnica della cogestione può avere per effetto che la composizione dell'attivo dei Comparti sarà influenzata da eventi riguardanti altre Entità Cogestite come sottoscrizioni e riscatti. In modo che, a parità di condizioni, le sottoscrizioni fatte in

una delle entità in cui un Comparto è cogestito comporteranno un aumento delle liquidità di detto Comparto. Al contrario, i riscatti effettuati in una delle entità in cui un Comparto è cogestito, comporteranno una diminuzione delle liquidità di detto Comparto. Le sottoscrizioni ed i riscatti potranno tuttavia essere tenuti sul conto specifico tenuto per ciascuna Entità Cogestita al di fuori della cogestione e riscatti e sottoscrizioni potranno transitare sistematicamente per questi conti. L'imputazione elevata di sottoscrizioni e riscatti sul conto specifico e la possibilità per gli organi competenti del Fondo di decidere in qualsiasi momento l'interruzione della cogestione, permetteranno di evitare riaggiustamenti del portafoglio dei Comparti, se tali riaggiustamenti potrebbero incidere sugli interessi del Fondo e dei suoi Sottoscrittori.

Nel caso in cui una modifica nella composizione di portafoglio di un Comparto necessaria per dei riscatti o il pagamento di spese attribuibili ad un'altra entità cogestita (vale a dire non attribuibile al Comparto) rischiasse di determinare una violazione delle restrizioni applicabili all'investimento, le attività relative saranno escluse dalla cogestione prima che sia attivata la modifica in modo che non abbia effetti sui movimenti di portafoglio.

Le Attività Cogestite di un Comparto non saranno cogestite che con le attività destinate ad essere investite secondo un obiettivo d'investimento identico applicabile a quello delle attività cogestite di tale Comparto in maniera da assicurare che le decisioni d'investimento siano pienamente compatibili con le politiche d'investimento dei Comparti relativi. Le Attività Cogestite di un Comparto non saranno cogestite che con le attività per le quali la Banca Depositaria agisce egualmente come depositaria, in modo da assicurare che la Banca Depositaria possa esercitare, pienamente nei riguardi di tale Comparto, le sue funzioni e responsabilità conformemente alle disposizioni della Legge 20 dicembre 2002 sulle imprese di investimento collettivo. La Banca Depositaria assicurerà in qualsiasi momento una separazione rigorosa delle attività del Fondo in rapporto all'attivo di altre Entità Cogestite, e sarà di conseguenza in grado in qualsiasi momento di determinare le attività proprie del Fondo. Dato che le Entità Cogestite possono avere politiche d'investimento non rigorosamente uguali alla politica d'investimento dei Comparti del Fondo, è possibile che la politica comune applicata sia più restrittiva di quella del Comparto interessato.

La Società di Gestione può in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, decidere che la cogestione sia interrotta.

I Sottoscrittori delle Quote possono, in qualsiasi momento, informarsi presso la sede legale della Società di Gestione sulla percentuale di Attività Cogestite di ciascun Comparto e delle Entità Cogestite, con cui esiste tale accordo di cogestione al momento della domanda. I rapporti periodici sulla composizione e la percentuale di Attività Cogestite saranno redatti annualmente o semestralmente.

ARTICOLO 7 - LE QUOTE

Qualsiasi persona fisica o entità giuridica accettabile per la Società di Gestione potrà acquistare Quote del Fondo dietro pagamento del prezzo di emissione determinato come di seguito.

I sottoscrittori ed i loro eredi e aventi causa non potranno richiedere la liquidazione o la divisione del Fondo e non avranno diritti in relazione alla rappresentanza e gestione del Fondo e la loro morte, incapacità, fallimento o insolvenza non avranno effetto sull'esistenza del Fondo.

Il Valore netto d'Inventario (NAV) di ogni comparto sarà espresso nella valuta corrente dei Comparti (la Valuta di Riferimento) specificata nel relativo Prospetto. Tuttavia, ai fini dei rendiconti finanziari consolidati del Fondo, il patrimonio netto totale del Fondo sarà espresso in Euro.

Le Quote di ogni Categoria e/o Sottocategoria in ogni Comparto del Fondo non hanno valore nominale, sono liberamente trasferibili e, all'interno di ogni Comparto, hanno diritto a partecipare in parti uguali agli utili derivanti ed i proventi della liquidazione del Comparto cui esse siano attribuibili.

Le Quote non hanno diritti preferenziali o di prelazione e non danno diritto a voto. Non si terranno assemblee generali.

Le Quote saranno emesse in forma nominativa ed al portatore ed a meno che sia diversamente richiesto, non verrà emesso alcun certificato. Dichiarazioni di conferma saranno emesse a favore dei Sottoscrittori, a meno che essi richiedano l'emissione di un certificato. Ove necessario, i certificati saranno nella forma che potrà essere determinata da una delibera della Società di Gestione e saranno inviati per posta entro una settimana dal relativo Giorno di Valutazione a rischio del Sottoscrittore.

Il certificato, se richiesto, sarà emesso a carico del Sottoscrittore.

Le frazioni di Quote hanno diritto, nella dovuta proporzione, agli stessi diritti delle quote intere. Le frazioni saranno emesse fino a tre decimali, nel caso in cui un ordine (sottoscrizione, riscatto, scambio) lo richieda.

Le Quote nominative possono essere convertite in Quote al portatore e viceversa. I certificati delle Quote al portatore possono essere convertiti in denominazioni diverse a carico del Sottoscrittore.

ARTICOLO 8 – EMISSIONE E RISCATTO DI QUOTE

8.1. Emissione di Quote

A meno che sia diversamente previsto nel Prospetto, gli investitori e i Sottoscrittori possono sottoscrivere, riscattare o convertire le loro Quote con la Società di Gestione, con la Banca Depositaria, e qualsiasi banca autorizzata o agente per le vendite, subordinatamente all'approvazione della Società di Gestione.

Le Quote possono essere emesse in ogni Giorno Lavorativo o con qualsiasi altra frequenza secondo quanto ulteriormente descritto per ogni Comparto nel Prospetto (il Giorno di Valutazione), ma almeno due volte al mese, subordinatamente al diritto della Società di Gestione di sospendere temporaneamente tale emissione secondo quanto previsto nell'Articolo "Determinazione del Valore Netto d'Inventario (NAV) per Quota" sotto il titolo "Sospensione del Calcolo". Ogni volta che viene usato nel presente Regolamento, il termine "Giorno Lavorativo" indicherà un giorno in cui le banche e le borse sono aperte al pubblico a Lussemburgo e in Italia, e il termine "Giorno Valutazione" si riferirà ad ogni Giorno Lavorativo o altra frequenza secondo quanto descritto per ogni Comparto nel Prospetto, o, se tale giorno è una festività in qualsiasi località e di conseguenza non è possibile il calcolo del valore equo di mercato degli investimenti nel Fondo sarà considerato "Giorno Valutazione", il Giorno Lavorativo successivo che non sia una festività. La Società ha il diritto di accettare o rifiutare in tutto o in parte qualsiasi domanda di sottoscrizione.

Il prezzo di sottoscrizione per Quota al quale le Quote sono emesse si baserà sul Valore Netto d'Inventario (NAV) per Quota nel Giorno di Valutazione, a condizione che la domanda di sottoscrizione sia ricevuta dalla Società di Gestione prima delle ore 16.00, ora di Lussemburgo, nel Giorno Lavorativo precedente il giorno di Valutazione; le domande ricevute dopo tale data saranno evase nel Giorno di Valutazione successivo. La sottoscrizione di Quote è soggetta alla commissione di sottoscrizione descritta nel Prospetto, pagabile alla Società di Gestione. Tale commissione non include necessariamente commissioni eccezionali che potranno essere addebitate da Agenti per le Vendite che collocano piani di investimento pluriennali.

Le domande di sottoscrizione devono essere fatte inviando una richiesta di sottoscrizione nella forma determinata da delibera della Società di Gestione e della Banca Depositaria.

Il Fondo accetterà il pagamento in qualsiasi valuta principale liberamente convertibile non più tardi di tre 3 Giorni Lavorativi dopo il relativo Giorno di Valutazione. Se il pagamento è fatto in una valuta diversa dalla Valuta di Riferimento, qualsiasi costo di conversione valuta sarà a carico del Sottoscrittore.

La Società di Gestione è autorizzata a posticipare le domande di sottoscrizione ove non vi sia certezza che il pagamento raggiunga la Banca Depositaria entro la data dovuta. In questo contesto, le Quote saranno normalmente attribuite solo dopo il ricevimento della domanda di sottoscrizione unitamente a denaro liberamente disponibile o a un documento comprovante il pagamento irrevocabile entro quattro giorni lavorativi dal Giorno di Valutazione. In caso di pagamento con assegno, le Quote saranno attribuite solo dopo

la conferma che l'assegno era coperto. I certificati, se richiesti, saranno emessi solo dietro pagamento del denaro della sottoscrizione.

La Società di Gestione potrà convenire di emettere Quote come corrispettivo del contributo in natura di valori mobiliari, in conformità alle condizioni indicate nel Regolamento di Gestione, in particolare l'obbligo di consegnare una relazione di valutazione da parte del revisore del Fondo che sarà a disposizione per l'esame ed a condizione che tali valori mobiliari siano conformi alla politica di investimento del relativo Comparto descritto nel Prospetto.

Qualsiasi costo sostenuto in relazione al conferimento in natura di valori mobiliari sarà a carico dei relativi Sottoscrittori.

L'investimento minimo iniziale e successivo e gli eventuali requisiti minimi di sottoscrizione, saranno rivelati nel Prospetto del Fondo.

8.2. Riscatto di Quote

I Sottoscrittori possono chiedere il riscatto delle loro Quote in qualsiasi momento.

I riscatti saranno effettuati al Valore Netto d'Inventario (NAV) per Quota in un Giorno di Valutazione, a condizione che la domanda di riscatto sia ricevuta dalla Società di Gestione prima delle ore 16.00 ora di Lussemburgo, nel Giorno "Lavorativo precedente tale Giorno di Valutazione; le domande ricevute dopo tale ora, saranno evase nel Giorno di Valutazione successivo.

Il riscatto di Quote può essere soggetto ad una commissione di riscatto secondo quanto descritto nel Prospetto del Fondo, pagabile alla Società di Gestione.

Le domande di riscatto devono essere fatte inviando alla Società di Gestione, o a qualsiasi banca o agente per le vendite nominati a tal fine, una richiesta di riscatto nella forma determinata con delibera della Società di Gestione e della Banca Depositaria. Se emessi, si dovrebbero allegare a tale domanda i certificati delle Quote in forma corretta e tutti i documenti necessari per eseguire il riscatto secondo quanto specificato sul modulo di richiesta di riscatto.

Le richieste di riscatto da parte di un Sottoscrittore che non sia una persona fisica, devono essere accompagnate da un documento che provi l'autorità ad agire per conto di tale Sottoscrittore ovvero una procura che sia accettabile per la Società di Gestione nella forma e nella sostanza. Le richieste di riscatto fatte in conformità alla suddetta procedura saranno irrevocabili, salvo che un Sottoscrittore potrà revocare tale richiesta nel Caso in cui non possa essere onorata per qualsiasi dei motivi precisati nel Capitolo "Determinazione del Valore Netto d'Inventario (NAV) per Quota".

Il pagamento del prezzo di riscatto sarà effettuato dalla Banca Depositaria o dai suoi agenti alla data che risulti posteriore tra 5 Giorni Lavorativi Bancari dal relativo Giorno di Valutazione o la data in cui i documenti di trasferimento siano stati ricevuti dalla Società di Gestione. Il pagamento di tali Quote sarà fatto nella valuta di riferimento del Comparto. Il pagamento di tali Quote potrà inoltre essere effettuato in un'altra valuta che possa essere acquistata liberamente con la Valuta di Riferimento e che un Sottoscrittore che faccia domanda di riscatto delle proprie Quote possa richiedere, a condizione che qualsiasi costo di conversione della valuta sia dedotto dalla somma pagabile a tale Sottoscrittore.

A richiesta dei sottoscrittori, la Società di Gestione potrà, a sua piena discrezione, accettare di riscattare in natura in tutto o in parte le Quote di qualsiasi Comparto o di qualsiasi Categoria. Il Fondo accetterà solo un riscatto in natura se tale operazione non è pregiudizievole per gli interessi dei rimanenti Sottoscrittori del relativo Comparto o di una Categoria di Quote. Dovrà essere emessa una relazione di un revisore riguardante il valore delle attività trasferite, nel caso di riscatto in natura.

Al fine di tutelare gli interessi di tutti i Sottoscrittori, la Società di Gestione avrà il diritto a sua discrezione, ma subordinatamente all'approvazione della Banca Depositaria, di limitare il numero di Quote riscattate in un Giorno di Valutazione al 10 per cento (10%) del numero totale di Quote in emissione del relativo Comparto. In questo caso, la limitazione si applicherà in misura percentuale così che tutti i sottoscrittori che desiderano riscattare le Quote in quel Giorno di Valutazione, riscattino la stessa proporzione di tali Quote, e le Quote che non sono riscattate ma che sarebbero state altrimenti riscattate saranno portate a nuovo per il riscatto, con la stessa limitazione, nel Giorno di Valutazione successivo. Se delle richieste di riscatto sono portate a nuovo, la Società di Gestione informerà i Sottoscrittori interessati.

Se a una determinata data non si potrà effettuare, con le attività del Fondo o prestiti autorizzati, il pagamento relativo a richieste che coinvolgano riscatti sostanziali, la Società di Gestione potrà, con il consenso della Banca Depositaria, differire i riscatti per il periodo che è ritenuto necessario per vendere le attività del Fondo al fine di essere in grado di rispondere a richieste di riscatto sostanziali. In questo caso, tutte le domande di riscatto senza eccezione saranno evase al Valore Netto d'Inventario (NAV) per quota a tal fine calcolato.

La Società di Gestione potrà riscattare obbligatoriamente l'intera partecipazione di un Sottoscrittore che non fosse conforme all'eventuale requisito minimo di detenzione, secondo quanto indicato nel relativo Prospetto.

La Società di Gestione potrà imporre le restrizioni che essa ritenga necessarie al fine di assicurare che non vengano acquistate o possedute Quote del Fondo da parte di (a) una persona in violazione delle leggi o dei requisiti di qualsiasi paese o autorità governativa, o (b) da qualsiasi persona in circostanze che secondo l'avviso della Società di Gestione possano far sì che il Fondo sia soggetto ad obblighi fiscali e soffra altri svantaggi che il Fondo potrebbe altrimenti non aver subito o sofferto. Il Fondo potrà riscattare obbligatoriamente tutte le Quote detenute da una tale persona.

In base al presente Regolamento di Gestione, la Società di Gestione potrà inoltre obbligatoriamente riscattare tutte le Quote di un determinato Comparto se, in qualsiasi momento, il Valore Netto d'Inventario (NAV) di tale Comparto dovesse essere, a una Data di Valutazione, inferiore a Euro 5 milioni o al suo equivalente nella Valuta di Riferimento.

Le disposizioni del presente Capitolo si applicheranno, a seconda del caso, al riscatto obbligatorio di Quote.

ARTICOLO 9 - CONVERSIONE

A meno che sia diversamente specificato nella relativa Appendice del Prospetto, le Quote di una Categoria possono essere convertite in Quote di un'altra Categoria dello stesso Comparto e le Quote di una Categoria di un Comparto possono essere convertite in una Categoria di Quote di un altro Comparto. I Sottoscrittori hanno il diritto di convertire la loro Categoria di Quote in tutto o in parte in qualsiasi giorno che sia un Giorno di Valutazione sia per i relativi Comparti sia per le Categorie, facendo domanda alla Società di Gestione o a qualsiasi banca e agente per le vendite nominati a tal fine, includendo le relative informazioni.

Le domande di conversione devono giungere alla Società di Gestione entro le ore 16.00, ora di Lussemburgo, nel Giorno Lavorativo precedente la suddetta Data di Valutazione. Tutte le domande di conversione che giungano alla Società di Gestione dopo l'ora specificata saranno evase nel Giorno di Valutazione successivo al Valore Netto d'Inventario (NAV) allora prevalente.

Una richiesta di conversione potrà essere respinta dalla Società di Gestione se l'importo da convertire in un Comparto o Categoria di Quote sarà inferiore all'Importo Minimo di Sottoscrizione applicabile, o se la soddisfazione di tale richiesta lasciasse il Sottoscrittore con un numero rimanente di Quote nel Comparto o Categoria precedentemente detenute inferiore al Quantitativo Minimo di Sottoscrizione applicabile. I suddetti quantitativi minimi non prendono in considerazione eventuali commissioni di conversione applicabili. La conversione sarà anche rifiutata se verrà sospeso il calcolo del Valore Netto d'Inventario (NAV) di uno dei relativi Comparti o Categorie.

Il tasso al quale una sottoscrizione di Quote di un Comparto o di una categoria (il "Comparto originale") in un tale giorno di valutazione è convertita in quote di un altro Comparto o Categoria (il "nuovo Comparto") sarà determinato in base alla formula seguente:

Subordinatamente alle commissioni specificate nel capitolo "Comparti Disponibili e Politiche di investimento" ed a quanto potrebbe essere altrimenti previsto nel Prospetto, le Quote di tutti i Comparti potranno essere convertiti in Quote di un altro Comparto in un Giorno di Valutazione in base alla formula seguente:

$A = B \times C \times E/D$ - in cui

"A" = numero di Quote del nuovo Comparto o Categoria da attribuire;

"B" = numero delle Quote precedentemente detenute;

"C" = relativo Valore Netto d'Inventario (NAV), meno eventuali spese di conversione applicabili, delle Quote precedentemente detenute;

"D" = relativo Valore Netto d'Inventario (NAV) delle Quote del nuovo Comparto o Categoria da attribuire; e

"E" = l'eventuale fattore di conversione della valuta applicabile.

Un nuovo certificato, se richiesto, non sarà rilasciato al Sottoscrittore fino a quando l'eventuale precedente certificato ed una richiesta di conversione debitamente compilata non siano stati ricevuti dalla Società di Gestione.

ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DEL VALORE NETTO D'INVENTARIO (NAV) PER QUOTA

10.1. Frequenza del Calcolo

Il Valore Netto d'Inventario (NAV) per Quota e l'emissione, il riscatto e i prezzi di permuta saranno calcolati in ogni Giorno di Valutazione, secondo quanto definito nel capitolo "Emissione e Riscatto di Quote", con riferimento al valore del patrimonio netto del Fondo in conformità al presente Articolo, sotto l'intestazione "Valutazione delle Attività". Tale calcolo sarà effettuato dall'Agente per l'Amministrazione Centrale in base a direttive stabilite da e sotto la responsabilità della Società di Gestione.

10.2. Calcolo

Il Valore Netto d'Inventario (NAV) per Quota sarà denominato nella Valuta di Riferimento di ogni Comparto e sarà calcolato dividendo il Valore Netto d'Inventario (NAV) del Fondo attribuibile ad ogni Comparto che sia pari (i) al valore delle attività del Fondo attribuibili a tale Comparto ed al reddito derivante dalle stesse, meno (ii) le passività del Fondo attribuibili a tale Comparto ed eventuali accantonamenti ritenuti prudenti o necessari, per il numero totale di Quote in circolazione di tale Comparto nel relativo Giorno di Valutazione.

Le percentuali del Valore Netto d'Inventario (NAV) attribuito ad ogni Categoria di quote in un Comparto saranno determinate dalla proporzione di quote emesse di ogni categoria di quote di un Comparto, rispetto al numero totale di quote emesso dello stesso Comparto, e saranno rettificate successivamente in relazione alla distribuzione effettuata e alle emissioni, conversioni, e riscatti di quote come segue: (1) in ogni occasione in cui sia effettuata una distribuzione, il Valore Netto d'Inventario (NAV) delle quote che abbiano ricevuto un dividendo sarà ridotto dell'importo di distribuzione (causando una riduzione della percentuale del Valore Netto d'Inventario (NAV) attribuito a tali quote), mentre il Valore Netto d'Inventario (NAV) delle altre quote dello stesso Comparto rimarrà immutato (causando un aumento della percentuale del Valore Netto d'Inventario (NAV) attribuito a tali quote); (2) in ogni occasione in cui siano emesse, convertite o riscattate delle quote, il Valore Netto d'Inventario (NAV) delle rispettive Categorie di quote, del relativo Comparto sarà aumentato o diminuito dell'importo ricevuto o versato.

I proventi al netto delle commissioni che saranno ricevuti dall'emissione di Quote di un Comparto si applicheranno nei libri del Fondo per quel Comparto ed il relativo importo aumenterà la proporzione del patrimonio netto di tale Comparto da emettere, e le attività e passività e le entrate e le uscite attribuibili a tale Comparto o a tali Comparti si applicheranno al Comparto corrispondente in base alle disposizioni del presente Articolo.

Fermo restando quanto indicato qui sopra, quando la Società di Gestione ha deciso per un Comparto specifico di emettere diverse Categorie e/o Sottocategorie di Quote, il Consiglio d'Amministrazione potrà inoltre decidere di calcolare il Valore Netto d'Inventario (NAV) per Quota di una Categoria e/o Sottocategoria come segue: in ogni Giorno di Valutazione, le attività e passività del Comparto considerato sono valutate nella valuta di riferimento del Comparto. Le Categorie e/o Sottocategorie di Quote partecipano alle attività del Comparto in proporzione ai rispettivi numeri di spettanze di portafoglio. Le spettanze di portafoglio sono attribuite a o dedotte da una Categoria o Sottocategoria particolare sulla base di emissioni o riacquisti di Quote di ogni Categoria e/o Sotto categoria, e saranno rettifiche successivamente con la distribuzione effettuata come anche con le emissioni, conversioni e/o riscatti. Il valore del numero totale di spettanze di portafoglio attribuite ad una Categoria e/o Sotto categoria particolare nel dato Giorno di Valutazione rappresenta il Valore Netto d'Inventario (NAV) attribuibile a tale Categoria e/o Sottocategoria in tale Giorno di Valutazione. Il Valore Netto d'Inventario (NAV) per Quota di tale Categoria e/o Sottocategoria è pari al Valore Netto d'Inventario (NAV) totale di quel giorno diviso per il numero totale di Quote di tale Categoria e/o Sottocategoria allora in circolazione.

Il Fondo rappresenta una singola entità ed i suoi impegni vincolano ciascun Comparto. Nonostante ciò, i debiti derivanti da tali impegni sono attribuiti al Comparto cui si riferiscono. Per quanto riguarda il rapporto tra Sottoscrittori, ogni Comparto rappresenta una entità separata. Le attività, gli impegni, le commissioni e le spese che non siano attribuibili ad un Comparto specifico saranno ripartiti in misura proporzionale tra tutti i Comparti, o se l'importo in questione lo giustifica, sarà diviso in misura proporzionale al Valore Netto d'Inventario (NAV) di ogni Comparto.

Se dal momento della determinazione del Valore Netto d'Inventario (NAV) del Fondo vi è stato un cambiamento sostanziale nelle quotazioni dei mercati in cui viene negoziata o quotata una porzione sostanziale degli investimenti del Fondo, la Società di Gestione potrà, al fine di salvaguardare gli interessi dei Sottoscrittori e del Fondo, annullare la prima valutazione ed eseguirne una seconda, a condizione che tuttavia, in quel giorno di Valutazione non siano state effettuate operazioni con riferimento alla prima valutazione ma alla seconda.

Nella misura in cui sia fattibile, il reddito degli investimenti, gli interessi passivi, le commissioni ed altre passività o obbligazioni (ivi comprese le commissioni di amministrazione e gestione della Società di Gestione) matureranno su base giornaliera. Le spese sostenute dal Fondo sono indicate nell'Articolo "Oneri e Spese del Fondo".

10.3. Sospensione del Calcolo

La Società di Gestione potrà sospendere temporaneamente la determinazione del Valore Netto d'Inventario (NAV) per Quota e di conseguenza l'emissione, il riscatto e la permuta delle Quote di un Comparto in qualsiasi dei seguenti casi:

- Quando una o più borse, uno o più Mercati Regolamentati, che forniscono la base per valutare una porzione sostanziale delle attività del Comparto, o quando uno o più mercati in valuta estera nella valuta in cui è denominata una porzione sostanziale delle attività del Comparto, sono chiusi per un motivo diverso dalle festività ordinarie o se la negoziazione è ristretta o sospesa;
- Quando, a seguito di eventi politici, economici, militari o monetari o di circostanze al di fuori della responsabilità e del controllo della Società di Gestione, l'atto di disposizione di attività del Comparto non sia ragionevolmente o normalmente praticabile senza che sia gravemente lesivo agli interessi dei Sottoscrittori;
- Nel caso di guasto dei normali mezzi di comunicazioni usati per la valutazione di qualsiasi investimento del Comparto o se, per qualsiasi ragione, il valore di qualsiasi delle attività del Comparto non possa essere determinato così rapidamente ed accuratamente come necessario;
- Quando si impedisce alla Società di Gestione di rimpatriare fondi al fine di effettuare pagamenti sul riscatto di quote o quando un trasferimento di fondi coinvolto nel realizzo o acquisizione di investimenti o pagamenti dovuti sul riscatto di Quote non possa essere effettuato, secondo il parere della Società di Gestione, ai tassi di cambio normali.

Quando circostanze eccezionali potrebbero influire negativamente sugli interessi dei Sottoscrittori, o quando i riscatti eccederebbero il 10% del patrimonio netto del Comparto, la Società di gestione si riserva il diritto di vendere i valori mobiliari necessari prima del calcolo del Valore Netto d'Inventario (NAV) per azione. In questo caso, tutte le domande di sottoscrizione e riscatto, senza eccezione alcuna, saranno evase al Valore Netto d'Inventario (NAV) per azione così calcolato.

Una tale sospensione e la cessazione della stessa sarà comunicata ai Sottoscrittori che hanno fatto domanda di sottoscrizione, riscatto o permuta delle loro Quote e sarà pubblicata secondo quanto previsto nell'Articolo "Pubblicazione" del presente Regolamento. A meno che siano ritirate, le loro domande saranno prese in considerazione nel primo Giorno di Valutazione dopo che è stata tolta la sospensione.

La sospensione di un singolo Comparto non influirà sul calcolo del Valore Netto d'Inventario (NAV) degli altri Comparti.

10.4. Valutazione delle attività

La valutazione del Valore Netto d'Inventario (NAV) per Quota sarà fatta nel modo seguente:

I. Le attività del Fondo comprenderanno:

- 1) tutto il denaro in cassa o in deposito, ivi compresi eventuali interessi maturati sullo stesso;
- 2) tutti gli effetti passivi e crediti (ivi compresi i proventi di valori mobiliari venduti e non consegnati);

- 3) tutte le obbligazioni, gli effetti a termine, le azioni, stock, capitale obbligazionario irredimibile, quote/azioni di imprese di investimento collettivo, diritti di sottoscrizione, warrant, opzioni ed altri valori mobiliari, strumenti finanziari e attività simili di proprietà o contratte dal Fondo (a condizione che il Fondo possa effettuare delle rettifiche in un modo che non sia in conflitto con il successivo paragrafo 1 in relazione alle fluttuazioni nel valore di mercato dei valori mobiliari causate dalla negoziazione ex dividendo, senza diritti, o con pratiche simili);
- 4) tutti i dividendi azionari, dividendi in contanti e distribuzioni in contanti che il Fondo deve ricevere nella misura in cui le informazioni sugli stessi siano ragionevolmente disponibili al Fondo;
- 5) tutti gli interessi maturati su attività fruttifere di interessi di proprietà del Fondo, salvo nella misura in cui gli stessi siano compresi o si riflettano nell'importo in conto capitale di tale attività;
- 6) le spese preliminari del Fondo, ivi compreso il costo di emissione e di distribuzione delle Quote del Fondo, fintanto che le stesse non siano state stornate;
- 7) tutte le altre attività di qualsiasi genere e natura, ivi comprese le spese pagate anticipatamente.

Il valore di tali attività sarà determinato come segue:

- 1) Il valore di contanti in cassa o in deposito, effetti passivi e cambiali a vista e crediti esigibili, risconti attivi, dividendi in contanti e interessi dichiarati o maturati come sopra indicato e non ancora ricevuti saranno considerati come intero importo degli stessi, fatta eccezione per i casi in cui sia poco plausibile che gli stessi siano pagati o ricevuti interamente, in tal caso il valore degli stessi si otterrà dopo la Società di Gestione avrà applicato lo sconto considerato opportuno per riflettere l'effettivo valore degli stessi.
- 2) Il valore di ogni valore mobiliare e strumento finanziario derivato che sia quotato o negoziato in una borsa sarà valutato al suo ultimo prezzo disponibile nella borsa che rappresenta normalmente il mercato principale per tale valore mobiliare e strumento finanziario derivato.
- 3) Il valore di ogni valore mobiliare trattato in un altro Mercato Regolamentato si baserà sul prezzo dell'ultima operazione disponibile nel giorno pertinente.
- 4) Nel caso in cui qualunque dei valori mobiliari detenuti nel portafoglio del Fondo nel relativo giorno non siano quotati o negoziati in qualsiasi borsa o negoziati in qualsiasi altro Mercato Regolamentato o se, in relazione a valori mobiliari quotati o negoziati in qualsiasi borsa o negoziati in qualsiasi Mercato Regolamentato, il prezzo determinato in base ai paragrafi 2. o 3. non sia rappresentativo dei relativi valori mobiliari, il valore di tali valori mobiliari sarà determinato in base ad un prezzo ragionevole prevedibile determinato prudentemente ed in buona fede dalla Società di Gestione.
- 5) Gli strumenti finanziari derivati non quotati in borsa o scambiati in altri mercati organizzati saranno valorizzati nel Giorno di Valutazione secondo le pratiche di mercato utilizzando metodi costanti, affidabili e verificabili.
- 6) Le quote o azioni in fondi di investimento comune sottostanti dovranno essere valorizzati utilizzando l'ultimo valore disponibile per patrimonio netto, ridotto di tutti i costi applicabili. Le

quote o le azioni sottostanti imprese di investimento collettivo saranno valorizzate prendendo come riferimento l'ultimo valore disponibile per il prezzo di mercato dei titoli azionari.

II. Le passività del Fondo comprenderanno:

- 1) tutti i mutui, fatture e debiti;
- 2) tutti gli interessi passivi maturati su mutui del Fondo (ivi comprese le commissioni maturate per l'impegno in relazione a tali mutui);
- 3) tutte le spese maturate o dovute (ivi comprese le spese amministrative, di consulenza e di gestione, comprese le commissioni di incentivo e di banca depositaria);
- 4) tutte le passività conosciute, presenti e future, ivi comprese tutte le obbligazioni contrattuali maturate per pagamenti di denaro o di proprietà, ivi compreso l'importo di distribuzioni non versate e dichiarate dal Fondo;
- 5) un accantonamento adeguato per imposte future basato sul capitale e sui redditi nel Giorno di Valutazione, secondo quanto determinato dal Fondo di volta in volta, ed altre riserve (eventuali) autorizzate ed approvate dalla Società di Gestione, come anche l'eventuale importo che la Società di Gestione possa considerare come fondo adeguato per le sopravvenienze passive del Fondo;
- 6) tutte le altre passività del Fondo di qualsiasi genere e natura esposte in conformità a principi contabili generalmente accettati. Nel determinare l'importo di tali passività, il Fondo non prenderà in considerazione tutti gli oneri e le spese pagabili dal Fondo ai sensi dell'Articolo 13 e le spese amministrative ed altre spese di natura regolare e ricorrente basate su un importo stimato proporzionalmente per periodi annuali o altri periodi.

Il valore di tutte le attività e passività non espresse nella Valuta di Riferimento del Comparto interessato sarà convertito nella Valuta di Riferimento di tale Comparto al tasso di cambio in vigore a Lussemburgo nel relativo Giorno di Valutazione. Se tali quotazioni non sono disponibili, il tasso di cambio sarà determinato in buona fede da o in base alle procedure stabilite dalla Società di Gestione. Se la Valuta di Riferimento di un Comparto Specifico non è la stessa della Valuta di Riferimento del Fondo, il valore netto d'Inventario (NAV) di tale Comparto sarà convertito nella Valuta di Riferimento del Fondo.

La Società di Gestione, a sua discrezione, potrà permettere che venga usato un altro metodo di valutazione, se considera che tale valutazione meglio rifletta il valore equo di qualsiasi attività del Fondo.

Nel caso in cui circostanze straordinarie rendano impossibile o inadeguata una valutazione in base alle direttive che precedono, la Società di Gestione userà, prudentemente ed in buona fede, altri criteri al fine di raggiungere ciò che ritenga una equa valutazione in considerazione delle circostanze.

ARTICOLO 11 – ONERI E SPESE DEL FONDO

I costi e le spese a carico del Fondo comprendono:

- Una commissione di gestione a carico della Società di Gestione per l'adempimento dei propri compiti, pagabile ogni trimestre sul Valore Netto d'Inventario (NAV) medio di ogni Comparto, ad una aliquota massima determinata nel Prospetto sotto la descrizione dei Comparti disponibili;
- Tutti i costi relativi alle operazioni;
- Commissioni e spese sostenute dalla Società di Gestione o dalla Banca Depositaria mentre adottano misure straordinarie nell'interesse del Fondo, ivi compresa la relazione peritale o spese di contenzioso;
- Onorari di avvocato e di revisione;
- Commissioni e spese a carico della Banca Depositaria e dall'Agente per l'Amministrazione Centrale, secondo quanto convenuto con la Società di Gestione in conformità alla pratica comune a Lussemburgo;
- Tutte le imposte, diritti, oneri governativi e oneri simili che possano essere dovuti alle attività e ai redditi del Fondo;
- Il costo della stampa dei Certificati delle Quote;
- Il costo della preparazione, stampa e deposito dei documenti amministrativi e memorandum a fini informativi presso qualsiasi autorità;
- Spese di rendicontazione e pubblicazione, ivi compreso il costo della preparazione, stampa, nelle lingue che saranno necessarie a vantaggio del Fondo, e la distribuzione di Prospetti, rendiconti annuali, semestrali ed altre relazioni o documenti che possano essere necessari in base alle leggi o normative vigenti;
- Gli onorari e le spese relativi alla preparazione e/o al deposito del Regolamento di Gestione e di tutti gli altri documenti riguardanti il Fondo, ivi compreso il Prospetto e modifiche e integrazioni dello stesso, presso tutte le autorità che abbiano giurisdizione sul Fondo o l'offerta di Quote del Fondo o presso le borse del Granducato del Lussemburgo e in qualsiasi altro paese;
- Costi di pubblicità, promozione e commercializzazione del Fondo;
- Il costo di preparazione, stampa e distribuzione di comunicazioni pubbliche ai Sottoscrittori, ivi compresi i costi di pubblicazione dei prezzi delle Quote;
- Commissioni e spese a carico della banca corrispondente, secondo quanto convenuto con la Società di Gestione;
- Tutti gli oneri amministrativi, operativi e di comunicazione simili.

Tutte le spese ricorrenti saranno a carico in primo luogo del reddito del Fondo, poi dei redditi da capitale e poi delle attività del Fondo. Altre spese potranno essere ammortizzate su un periodo non superiore a cinque anni.

I costi di costituzione del Fondo e di nuovi Comparti saranno ammortizzati in un periodo di 5 anni. Ogni nuovo Comparto ammortizzerà i propri costi, ed i costi di impianto iniziali saranno ammortizzati esclusivamente dai Comparti o dal Comparto che sono stati/è stato lanciato inizialmente.

I costi e le spese che non possono essere attribuiti ad un Comparto particolare, saranno trattate in misura percentuale all'importo del patrimonio netto di ogni Comparto.

Le spese iniziali di impianto sono stimate in circa Euro 100.000.

ARTICOLO 12 - DISTRIBUZIONI

Eventuali dividendi, in relazione a Quote di Distribuzione, potranno essere dichiarati, alla fine di ogni anno, dalla Società di Gestione al di fuori del reddito netto dell'investimento pagabile dal Fondo su tali Quote e se ritenuto necessario al fine di mantenere un livello ragionevole di distribuzione di dividendi su tali Quote, di redditi netti di capitale realizzato e non realizzato.

I dividendi saranno pagabili ai Sottoscrittori intorno alla data dell'assemblea generale annuale all'ultimo indirizzo conosciuto degli stessi e i dividendi non reclamati entro cinque anni dalla data di scadenza decadranno e torneranno al Comparto.

Le Quote di Accumulazione non daranno diritto al pagamento a favore dei Sottoscrittori dei dividendi. Tuttavia, se fosse ritenuta opportuna una distribuzione, la Società di Gestione potrà decidere di far pagare una distribuzione con gli utili accumulati, entro i limiti stabiliti dalla Legge.

Nessuna distribuzione potrà essere fatta se a seguito di tale distribuzione, il patrimonio netto del Fondo dovesse scendere al di sotto del minimo imposto dalla Legge (attualmente Euro 1.250.000,00). Inoltre, i dividendi non supereranno un importo pari al saldo del reddito annuo dell'investimento più i redditi netti da capitale realizzati di ogni Comparto moltiplicati per la percentuale del Patrimonio Netto da attribuire alle relative Quote di Distribuzione prima della distribuzione.

In aggiunta alla presentazione di una richiesta di reinvestimento, i dividendi potranno essere reinvestiti dai possessori di Quote di distribuzione in Quote dello stesso Comparto al prezzo d'emissione nel Giorno di Valutazione allora applicabile. A condizione che tale reinvestimento abbia luogo entro un mese dalla data in cui i dividendi sono resi pagabili, il reinvestimento sarà fatto gratuitamente.

Il pagamento di dividendi sarà fatto ai Sottoscrittori agli indirizzi da loro forniti alla Banca Depositaria e all'Amministrazione Centrale. L'annuncio delle distribuzioni sarà pubblicato nel D'Wort e almeno in due giornali del paese in cui sono vendute le Quote. I dividendi non incassati entro 5 anni saranno confiscati ed andranno a beneficio del relativo Comparto, in base alla legge lussemburghese.

ARTICOLO 13 – ESERCIZIO; REVISIONE

L'anno fiscale del Fondo inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre *I* di ogni anno. Il Fondo pubblica un rendiconto annuale sottoposto a revisione sulla sua attività e la gestione del proprio patrimonio. I conti includeranno una dichiarazione che confermi che la Banca Depositaria ha rispettato i termini del Regolamento di Gestione.

I conti del Fondo si terranno in EURO ("Valuta di base").

I conti della Società di Gestione e del Fondo saranno sottoposti a revisione da un revisore nominato di volta in volta dalla Società di Gestione.

ARTICOLO 14 - COMPROPRIETARI

Fino a quattro persone potranno essere registrate come comproprietari di una Quota nominativa. Il Regolamento di Gestione prevede che la Banca Depositaria e la Società di Gestione abbiano diritto, ma non sono tenute, a richiedere che una richiesta di riscatto o altra istruzione in relazione a qualsiasi comproprietà sia firmata da tutti i sottoscrittori registrati ma che essi possono, con l'esclusione di una simile richiesta o istruzione da qualsiasi degli altri comproprietari, fare affidamento sulla richiesta di riscatto o altre istruzioni firmate da o altrimenti ricevute dal comproprietario nominato per primo sul registro dei Sottoscrittori.

ARTICOLO 15 - PUBBLICAZIONI

I rendiconti annuali sottoposti a revisione ed i rendiconti semestrali non sottoposti a revisione saranno spediti per posta gratuitamente dalla Società di gestione ai Sottoscrittori dietro richiesta. Inoltre tali rendiconti saranno disponibili presso la sede legale della Società di Gestione, della Banca Depositaria e di qualsiasi rappresentante locale. Eventuali ulteriori informazioni riguardanti il Fondo o la Società di gestione, ivi compreso il calcolo periodico del Valore Netto d'Inventario (NAV) per Quota, i prezzi di sottoscrizione, riscatto e permuta saranno resi disponibili presso la sede legale della Società di gestione, della Banca Depositaria e qualsiasi rappresentante locale. Altre informazioni sostanziali riguardanti il Fondo potranno essere pubblicate nei giornali (ivi compreso almeno uno di Lussemburgo) e comunicate ai Sottoscrittori nei modi che potranno essere specificati dalla Società di Gestione di volta in volta.

ARTICOLO 16 – DURATA E LIQUIDAZIONE DEL FONDO E DI QUALSIASI COMPARTO

Il Fondo è stato costituito per un periodo di tempo indeterminato. Tuttavia, nonostante le cause di liquidazione previste dall'Articolo 22 della Legge del 20 dicembre 2002, il Fondo potrà essere sciolto e liquidato in qualsiasi momento per mutuo accordo tra la Società di Gestione e la Banca Depositaria. La

Società di Gestione è autorizzata, subordinatamente all'approvazione della Banca Depositaria, a sciogliere un Comparto nel caso in cui il valore del patrimonio netto del Comparto sia inferiore all'equivalente di 5 milioni di EURO in un periodo di un mese o nel caso di un notevole cambiamento della situazione economica o politica. Una decisione o ordine di liquidazione del Fondo o di un Comparto sarà notificata/o ai Sottoscrittori, e pubblicata/o in conformità alla Legge nel Mémorial ed in due giornali (uno dei quali sia un giornale di Lussemburgo) che saranno decisi dalla Società di Gestione, restando inteso che vi dovrà essere almeno una pubblicazione in un giornale di Lussemburgo e in un giornale di ogni paese in cui le Quote vengono offerte in vendita al pubblico. Nel caso di scioglimento volontario o coatto, la Società di Gestione realizzerà le attività del Fondo nel miglior interesse dei Sottoscrittori, e su istruzioni date dalla Società di Gestione, la Banca Depositaria distribuirà i proventi netti di tale liquidazione, dopo aver dedotto tutte le relative spese, tra i Sottoscrittori in proporzione al numero di Quote da loro detenute. La Società di Gestione potrà distribuire le attività del Fondo, in tutto o in parte, in natura in maniera equa. Sarà poi redatta una relazione di revisione. Secondo quanto previsto dalla legge lussemburghese, alla chiusura della Liquidazione del Fondo, i proventi della stessa corrispondenti a Quote non restituite saranno tenuti in custodia sicura presso la *Caisse des Consignations* a Lussemburgo fino allo scadere del termine per la relativa prescrizione. I proventi della liquidazione di un Comparto che rimarranno non versati dopo la chiusura della procedura di liquidazione del presente Comparto saranno tenuti in custodia sicura dalla Banca Depositaria per un periodo di sei mesi. Allo scadere di tale periodo, le attività non reclamate saranno depositate in custodia sicura presso la *Caisse des Consignations* a favore dei sottoscrittori interessati.

La procedura da seguire al fine di liquidare un Comparto e/o qualsiasi Categoria è quella applicabile al Fondo.

L'emissione, il riscatto e la conversione di Quote cesserà nel momento della decisione o evento che conduca allo scioglimento del Fondo.

La liquidazione o ripartizione del Fondo non potrà essere richiesta da un Sottoscrittore, né dai suoi eredi o aventi diritto.

ARTICOLO 17 – FUSIONE

Fusione da un Comparto o una Categoria e/o Sottocategoria di Quote in un altro/a

La Società di Gestione potrà, con il consenso della Banca Depositaria, decidere di operare la fusione da un Comparto o una Categoria e/o Sotto categoria di Quote in un altro/a. Tale fusione potrà avvenire nel caso in cui il patrimonio netto di un Comparto cada al di sotto dell'equivalente di 5 milioni di EURO, o nel caso in cui la Società di Gestione lo ritenga necessario nell'interesse dei Sottoscrittori nel caso di un cambiamento notevole della situazione economica o politica.

In caso di fusione, la decisione deve essere portata all'attenzione dei Sottoscrittori nello stesso modo sopra previsto per lo scioglimento e la liquidazione. La notifica ai sottoscrittori dovrà prevedere, tra l'altro (1) le condizioni della fusione e, (2) indicare la data di attuazione della fusione, che non dovrà essere prima di un mese dalla data di pubblicazione o di notifica, a seconda di quale delle due sia più tarda. Durante tale periodo di un mese, i Sottoscrittori che non sono d'accordo con la fusione, avranno l'opportunità di chiedere il riscatto in tutto o in parte della loro Quote al NAV (Net Asset Value = Valore Netto d'Inventario) applicabile, esente da commissioni e spese.

Dopo tale periodo di un mese, tutte le decisioni vincoleranno tutti i Sottoscrittori che non abbiano chiesto il riscatto delle loro Quote.

Fusione dal Fondo o da un Comparto o qualsiasi Categoria e/o Sottocategoria di Quote in un'altra struttura

Nel caso in cui il valore netto d'Inventario (NAV) del Fondo o di un Comparto cada al disotto di 5 milioni di EURO, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione potrà, con l'approvazione della Banca Depositaria, deliberare di annullare le Quote emesse nel Fondo o di un Comparto e, dopo aver dedotto le spese relative, determinare la distribuzione di quote da emettere in una impresa per l'investimento collettivo organizzata in base alla Parte I della Legge lussemburghese del 2002. Tuttavia, gli obiettivi e le politiche di investimento di tale impresa devono essere compatibili con gli obiettivi e le politiche di investimento del Fondo o Comparto. Inoltre, almeno un mese prima della data in cui ha effetto la delibera della Società di Gestione, si dovranno rispettare le seguenti formalità:

- (a) i Sottoscrittori proprietari di Quote nominative dovranno ricevere comunicazione scritta;
- (b) si dovrà fare una inserzione nel Mémorial e in un giornale lussemburghese;
- (c) si potrà pubblicare un avviso, secondo quanto la Società di gestione possa ritenere opportuno, in giornali che circolino in paesi in cui siano offerte o vendute le quote del Fondo o Comparto.

Ferma restando la procedura descritta nella Sezione "Riscatto di Quote" del presente Prospetto, i Sottoscrittori del Fondo o del Comparto in questione avranno il diritto, senza pagare alcun costo, di richiedere il riscatto delle loro quote in tutto o in parte, al valore Netto d'Inventario (NAV) applicabile per quota durante un periodo non inferiore ad un mese prima che abbia effetto la delibera della Società di Gestione relativa alla fusione e fino al giorno lavorativo bancario in Lussemburgo precedente l'ultimo Giorno di Valutazione.

Dopo tale periodo di un mese tutte le decisioni saranno vincolanti per tutti i Sottoscrittori che non abbiano richiesto il riscatto delle loro Quote.

La realizzazione delle condizioni della fusione dovrà essere approvata da un revisore.

ARTICOLO 18 – MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI GESTIONE

La Società di Gestione potrà, di comune accordo con la Banca Depositaria ed in conformità con la legge lussemburghese, apportare le modifiche al presente Regolamento di gestione che riterrà necessarie nell'interesse dei Sottoscrittori. Un avviso del deposito delle modifiche al Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sarà pubblicato nel Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de Luxembourg.

ARTICOLO 19 – LEGGE REGOLATRICE; FORO COMPETENTE; LINGUA

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i Sottoscrittori, la Società di Gestione e la Banca Depositaria sarà risolta in base alla legge lussemburghese e sarà sottoposta alla giurisdizione del Tribunale Distrettuale di Lussemburgo, salvo che, tuttavia, la Società di Gestione e la Banca Depositaria potranno sottomettersi e sottomettere il Fondo alla giurisdizione dei tribunali dei paesi in cui le Quote sono offerte o vendute, in relazione a pretese di investitori residenti in tali paesi e, in relazione a questioni relative a sottoscrizioni, riscatti, conversioni e permutate da parte dei Sottoscrittori residenti in tali paesi, alle leggi di tali paesi. La versione in lingua inglese sarà la versione prevalente del presente Regolamento di Gestione.

Regolamento consolidato di Gestione del 20 giugno 2007.

Per la Società di Gestione,

Per la Banca Depositaria,

Teti International Asset Management

CACEIS BANK LUXEMBOURG

SULLA PRIMA PAGINA:

È apposta un'etichetta del Registro del Commercio e delle Società, con la data di deposito 27/08/2007, riportante i seguenti riferimenti B81346 e L070113749.05 CDO: 1024 R con sigla (illeggibile).

SUL RETRO:

È apposto un timbro Registrato in Lussemburgo - Società, datato 23 agosto 2007, Rif.LSO CH/07034, con ricevuta dei diritti di registrazione (12 Euro) e diritti di timbro (48 euro) a firma S. Guy REULAND.